

Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale – Inserimento nell'elenco dei candidati – Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature

PREMESSA

Poiché la legge regionale n. 15 del 14 ottobre 2014 recante "Disposizioni in materia di nuova composizione dei Collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali. Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali)" ha modificato l'articolo 13 della citata l.r. 10/1995, prevedendo che il Presidente della Giunta regionale designi un componente del Collegio sindacale di azienda sanitaria, previa deliberazione del Consiglio regionale, occorre che il Consiglio regionale stesso provveda ad effettuare l'indicazione di propria competenza dei componenti dei Collegi sindacali delle stesse ASR, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 ter del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., dall'art. 4, comma 3, del D. lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, nonché dal citato articolo 13 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 15 gennaio 2015 si è provveduto a pubblicare un primo avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità alla nomina a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale.

Nel corso della seduta della Commissione consultiva per le Nomine del 6 maggio 2015 è stata valutata positivamente l'opportunità di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature in considerazione della necessità di consentire la più ampia partecipazione possibile, tenuto conto della modifica legislativa intervenuta e della durata triennale dell'elenco che verrà così costituito.

E' disposta pertanto la pubblicazione del presente Avviso pubblico per l'acquisizione di nuove disponibilità alla nomina a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale.

A seguito della presente pubblicazione e tenuto conto delle candidature già pervenute (che non dovranno essere ripresentate), verrà costituito un elenco alfabetico nominativo, che avrà validità triennale, con decorrenza dalla data in cui la Commissione consultiva per le Nomine avrà preso atto dell'istruttoria sulla valutazione del possesso dei requisiti da parte dei soggetti che avranno presentato la propria candidatura.

L'elenco in parola verrà utilizzato sia per le indicazioni, di competenza del Consiglio regionale, necessarie alla ricostituzione dei Collegi sindacali in scadenza durante il periodo temporale di vigenza dell'elenco stesso, sia per le eventuali ulteriori designazioni che, durante lo stesso periodo, dovessero rendersi necessarie a seguito di vacanza per decadenza, dimissioni o a qualsiasi altro titolo dei componenti in carica.

Il Consiglio regionale, per le designazioni di propria competenza, attingerà in via esclusiva dall'elenco degli idonei formato a seguito delle candidature validamente presentate a seguito del presente avviso ed a seguito dell'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 15 gennaio 2015.

Il Consiglio regionale, pertanto, non attingerà ulteriormente dall'elenco di soggetti idonei costituito presso la Giunta regionale con determinazione dirigenziale n. 21 dicembre 2012, n. 979.

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale esercita le funzioni di cui all'art. 14 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10, e, a norma dell'art. 3 ter del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. :

- a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;

- b) vigila sull'osservanza della legge;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
- d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.

DESTINATARI – REQUISITI E CRITERI GENERALI DI DESIGNAZIONE

Possono richiedere l'inserimento nell'elenco nominativo in oggetto coloro che risultano iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lett. g del D. lgs. 27.01.2010, n. 39, nonché all'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20.06.2012, n. 144 (già registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'abrogato D. lgs. n. 88/1992), ovvero, ai sensi dell'art. 3 ter, comma 3, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze) che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali.

Le indicazioni, di competenza del Consiglio regionale dei componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali sono effettuate secondo i seguenti criteri, approvati dalla Commissione consultiva per le Nomine nella seduta del 19/12/2014:

- esperienza, almeno quinquennale, di revisione legale presso enti, aziende, istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica ordinaria, ovvero collaborazione, per la stessa durata temporale, ad un'attività di revisione legale, analogamente maturata in materia di contabilità economica ordinaria, presso una società di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), del d. lgs. n. 39/2010 (società di revisione legale);
- l'esperienza di revisione legale, come dettagliata al punto precedente, deve essere stata maturata nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- assenza, in capo al designando, di alcuno dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione del Capo VIII (Sanzioni amministrative e penali) del d. lgs. n. 39/2010;
- l'attività revisionale, affinché possa essere considerata utile indice valutativo dei candidati, deve essere stata effettivamente prestata in qualità di titolare (non essendo sufficiente la titolarità di funzioni supplenti).

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P.

REGIME DELLE INCOMPATIBILITA'

Non possono essere designati componenti dei Collegi sindacali coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, ovvero:

- a) parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del direttore generale;
- b) i dipendenti dell'azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonché coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'azienda medesima;

- c) i fornitori dell'azienda, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio dell'azienda;
- d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'azienda, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219 comma 2.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., le designazioni di competenza del Consiglio regionale sono incompatibili con le seguenti funzioni:

- consigliere regionale;
- dipendente della Regione - nei limiti di cui alla L.R. 23 gennaio 1989, n. 10, recante "Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale" - e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
- attività non sporadica di consulenza, o di collaborazione continuativa, nei confronti della Regione e degli Enti soggetti a controllo regionale;
- membro di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2 della l.r. 39/1995;
- magistrato ordinario o amministrativo, avvocato o procuratore dello Stato, appartenente alle Forze armate.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, non possono ricoprire le cariche di componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

INFORMAZIONI SUL COMPENSO DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 3 comma 13 del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ai componenti del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale. Al Presidente del Collegio è riconosciuta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Compete altresì ai componenti il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali (articolo 13, comma 13 della L. R. 24 gennaio 1995, n. 10).

Il trattamento economico annuo riconosciuto ai componenti dei Collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali del Piemonte è determinato tenuto inoltre conto delle prescrizioni di cui all'art. 61, comma 14, del d.l. 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

La struttura responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, è il Settore Commissioni consiliari del Consiglio regionale.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti:

Dr. Fabio Poppi tel. 011/5757202
email : fabio.poppi@cr.piemonte.it

D.ssa Tiziana Zaniolo tel. 011/5757557 - fax 011.5757446
email : tiziana.zaniolo@cr.piemonte.it

In attuazione al D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nonché in conformità alle disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d'ufficio al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli istanti, nonché di quelle presentate da tutti i soggetti designati.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza per l'inserimento nell'elenco, da presentare in bollo (euro 16,00), formulata secondo il fac-simile allegato al presente avviso, scaricabile dal sito Internet del Consiglio regionale (<http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/altre-commissioni/commissione-consultiva-per-le-nomine/comunicati>), dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese dall'interessato sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.:

- 1) cognome e nome;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) residenza;
- 4) codice fiscale;
- 5) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- 6) iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 7) iscrizione al registro dei revisori legali di cui agli artt. 1, comma 1, lett. g) del D. lgs. n. 39/2010 e 1, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.144/2012 (già registro dei revisori contabili di cui all'abrogato D. lgs. n.88/1992), specificandone gli estremi identificativi, ovvero la condizione di funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente dei Collegi sindacali;

- 8) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 9) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti, compresa l'indicazione di eventuali provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione;
- 10) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- 11) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o comportanti decadenza dalla nomina, o altrimenti ostative all'assunzione della carica, previste dall'art. 13, comma 4, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, dall'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i. e dall'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 (ovvero l'indicazione delle situazioni di incompatibilità, con l'impegno a rimuoverle anteriormente all'assunzione del mandato);
- 12) esperienza, almeno quinquennale, di revisione legale presso enti, aziende, istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica ordinaria, ovvero collaborazione, per la stessa durata temporale, ad un'attività di revisione legale, analogamente maturata in materia di contabilità economica ordinaria, presso una società di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), del d. lgs. n. 39/2010 (società di revisione legale); l'esperienza deve essere stata maturata, anche in periodi non continuativi, nell'arco degli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso, come dichiarato nel curriculum scolastico e professionale (laddove non venga specificato il giorno ed il mese di inizio e fine mandato, lo stesso si intenderà decorrere dall'ultimo giorno del primo anno di riferimento al primo giorno dell'ultimo anno di riferimento);
- 13) di non avere riportato, ai sensi dell'art. 24, lett. b), del D. lgs. n. 39/2010, provvedimenti di sospensione dall'iscrizione all'odierno Registro dei revisori legali;
- 14) indirizzi di recapito postale, telefonico, fax ed e-mail, ai fini delle comunicazioni relative al presente avviso ed all'eventuale designazione e nomina.

Con riferimento al punto 9), si precisa che ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del d. lgs. 235/2012, per tutti gli effetti disciplinati dal medesimo decreto, la sentenza prevista dall'art. 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna.

All'istanza dovrà essere allegato, a pena d'inammissibilità:

- un dettagliato curriculum scolastico e professionale datato e firmato, da cui dovranno desumersi:
- i titoli di studio conseguiti;
- l'esperienza/e professionali svolte nell'arco degli ultimi dieci anni, di cui al punto 12 di cui sopra, indicando per ciascuna di esse il periodo temporale di svolgimento (giorno, mese, anno di inizio e fine mandato) e l'ente presso cui ha avuto luogo.

Le firme poste in calce all'istanza ed al curriculum, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del funzionario regionale addetto o se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro) del dichiarante.

Le istanze, indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, dovranno pervenire all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale sito in via Alfieri, 15 - 10121 Torino, **entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (scadenza il 29/05/2015)**. Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, oppure, per le istanze presentate manualmente, la data del timbro dell'amministrazione regionale sulla copia dell'istanza stessa. Le istanze spedite a mezzo posta

raccomandata dovranno recare sulla busta il riferimento "Candidatura per la designazione a componente di Collegio sindacale di ASR";

Le istanze potranno essere inviate, anche, tramite PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" al seguente indirizzo di posta: **comm.nomine@cert.cr.piemonte.it**, nel qual caso farà fede la data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo di posta dell'amministrazione regionale.

L'amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'istante, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, ovvero per gli eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a caso fortuito o a forza maggiore.

Le istanze possono essere consegnate e sottoscritte direttamente presso l'Ufficio Nomine del Consiglio regionale sito in via Alfieri 15 (2° piano) – 10121 Torino, esclusivamente con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30.

E' ammessa la consegna dell'istanza da parte di terzi muniti di delega, allegando copia del documento di identità (fronte e retro) del delegante, in corso di validità.

Non verranno prese in considerazione:

- le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- le istanze presentate oltre il termine di scadenza dell'Avviso;
- le istanze presentate in difformità all'Avviso.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché dell'art. 11 della l.r. 4 luglio 2005, n. 7, la struttura responsabile del procedimento, potrà, assegnando un breve termine, invitare gli istanti alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.

Le candidature già trasmesse in riferimento al precedente avviso (pubblicato sul B.U.R.P. n. 2 del 15/01/2015 con scadenza al 16/02/2015) **non dovranno essere ripresentate.**

INFORMAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando riservatezza e i diritti di coloro che presenteranno la candidatura.

Il trattamento dei dati personali da parte del Consiglio regionale può avvenire soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in mancanza di norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente e senza che debba essere richiesto il consenso degli interessati (artt. 18 e 19).

In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante (art. 20).

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, forniamo quindi le seguenti informazioni.

1. I dati personali da forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- a) adempimenti legati alle procedure di nomina e designazione, da parte del Consiglio regionale, in enti ed istituzioni varie;
- b) inserimento nella procedura informatica "Indirizzario del Consiglio regionale";
- c) inserimento nell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della regione (l.r. 17/2012) pubblicata sul sito Internet del Consiglio regionale.

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere a tutte le incombenze procedurali e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione del soggetto dalla procedura di nomina o designazione.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, fatti salvi gli obblighi di cui alla l.r. 17/2012.
5. Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore del Consiglio regionale del Piemonte, via Alfieri 15 – 10121 Torino.
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Commissioni consiliari.
7. In ogni momento ciascun candidato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs.196/2003.

Il Presidente del Consiglio regionale
Mauro LAUS